



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

ORIGINALE

AREA TECNICA

N. Interno: **273** del **14-12-2023**

DETERMINAZIONE N. 751 R.G. DEL 14-12-2023

AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE

CODICE CIG: Z5B3DB144E

Il sottoscritto arch. Andrea Marzuoli Responsabile dell'Area Tecnica incaricato dal Sindaco di San Pietro in Cariano con decreto n. 5711 del 01.03.2023;

Premesso che:

- l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;
- il decreto ministeriale 24 Aprile 2013, sulla base di quanto stabilito dall'art. 7 del decreto legge succitato, tra l'altro, adotta le linee guida allo scopo di disciplinare i casi in cui si rende necessario la dotazione e l'impiego da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche di defibrillatori semiautomatici esterni;
- il decreto di cui al punto precedente prevede che tutte le associazioni e società sportive, anche dilettantistiche, ad eccezione di quelle "che svolgono attività sportiva con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro (lancio del piattello, tiro con l'arco, ecc.), giochi da tavolo e sport assimilabili siano dotate (e ne sono responsabili) di defibrillatori semiautomatici esterni e di personale adeguatamente formato presente durante allenamenti e partite;
- con determinazione DEINT n. 12 del 22.01.2016 si provvedeva all'acquisto di nr. 11 defibrillatori semiautomatici, nr. 10 teche e nr. 1 borsa da trasporto da collocare nei seguenti impianti sportivi:
 - palestra scuola primaria di San Floriano;
 - palestra scuola primaria di Pedemonte;
 - palestra scuola primaria di Corrubbio;
 - palestra scuola media;
 - palestra palazzina polifunzionale di Bure compresa piastra esterna;
 - impianto sportivo di San Pietro in Cariano;



- impianto sportivo di Corrubbio;
 - impianto sportivo di San Floriano;
 - impianto sportivo di Pedemonte compresa parete di arrampicata;
 - impianto sportivo del Nassar;
- e nr. 1 defibrillatore con borsa per il trasporto al gruppo comunale di protezione civile
- con determinazione DEINT 66 del 19.03.2018 si stabiliva di affidare alla ditta alla ditta "Mortara Instrument Europe Srl" la fornitura di un defibrillatore semiautomatico completo di borsa da trasporto per un importo di € 1.005,00 Oltre Iva 22% per complessivi € 1.226,10 mediante OdA su MEPA per l'impianto da allenamento da palla tamburello di Castelrotto;
 - con determinazione NRG 468 del 02.08.2021 veniva affidato alla ditta Italian Medical System Srl lo svolgimento delle attività per le verifiche elettriche e la sostituzione delle batterie scadute dei defibrillatori indicati in premessa per l'importo complessivo di € 3.599,00 Iva 22% compresa;

Dato atto che uno dei defibrillatori di cui sopra, nello specifico il defibrillatore destinato all'impianto di tamburello di San Pietro in Cariano, non è stato consegnato dalla società sportiva a cui è stato assegnato e quindi vi è la necessità di provvedere alla sostituzione della batteria scaduta onde garantire il regolare funzionamento dell'apparecchio da consegnare al nuovo gestore;

Dato atto che con il presente affidamento si intende garantire il regolare funzionamento del defibrillatore in modo da consegnarlo al nuovo gestore e che è necessario perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza come previsto dall'art. 1 del D.Lgs. 36/2023 e dei principi generali individuati nel Libro I Parte I Titolo I del D.lgs. 36/2023;

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023, in particolare per il modesto valore presunto dell'affidamento, assai distante dalla soglia comunitaria;

Richiamato:

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 che definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come: *"...l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice..."*;
- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, che con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il comma 4 dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 che prevede per le procedure sotto soglia la facoltà di utilizzo del criterio del minor prezzo;
- l'art. 54, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. 36/2023, che stabilisce che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle [offerte anomale](#);
- l'articolo 62 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce: *"...Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché*



attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori...";

- l'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 disciplinante il Subappalto;

Dato atto che:

- relativamente all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 che al comma 1 prevede: *"...per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture..."* l'affidamento di cui trattasi, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- non trova applicazione l'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 in materia di revisione;
- l'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, prevede che nei bandi e negli inviti le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione che per il presente affidamento è il seguente: COMMERCIO;

Richiamato l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. 81/2008 e la determinazione ANAC 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente fornitura non si evidenzia tale possibilità e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

Dato atto che tutti i defibrillatori del Comune di San Pietro in Cariano sono stati sottoposti a verifica dall'operatore economico ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL ed il servizio è stato svolto con professionalità e diligenza, senza dare origine a contestazioni e perciò si è ritenuto opportuno interpellarlo per ottenere la formulazione di un'offerta per la fornitura della batteria dell'apparecchio in parola;

Evidenziato che scegliendo l'operatore economico di cui sopra si ritiene di avere assicurato il rispetto di quanto previsto all'art 50 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di operatore economico presente sul mercato da molti anni e con provata esperienza nel settore oggetto di affidamento;

Dato atto che non trova applicazione l'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera;

Richiamata l

a Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) come modificata con Decreto Legge 07/05/2012, n.52 convertito in Legge 94/2012 e precisamente:

- ✓ all'art. 1 comma 449 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.
- ✓ all'art. 1 comma 450 le amministrazioni pubbliche (tra le quali i Comuni) di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione CONSIP ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti)



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Dato atto del rispetto di quanto disposto dall'art. 26 della Legge 488/99 che prevede, in caso di procedure svolte autonomamente, l'utilizzo del benchmark delle convenzioni Consip,

Richiamato altresì il Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in Legge n. 135 del 07/08/2012 con particolare riguardo all'art.1;

Avuto presente che la Legge di bilancio 30 dicembre 2018 n. 145 apporta modifiche al comma 450 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 ed in particolare prevede che: "...Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore ai 5000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione....";

Visto inoltre il comunicato del Presidente ANAC del 30 ottobre 2018 facendo riferimento alla normativa succitata prevede la possibilità di procedere senza utilizzare mezzi telematici entro le soglie suindicate;

Considerato quindi che per importi sotto i 5.000,00 euro la pubblica amministrazione ha la facoltà e non l'obbligo di ricorrere al MEPA e più in generale la possibilità di procedere agli affidamenti senza utilizzare mezzi telematici;

Visto il preventivo presentato dall'operatore economico ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL p.Iva/cod.fisc. 03686850987 con sede legale in 25027 Quinzano D'Oglio (BS) Via G. Marconi n. 34 che prevede per la fornitura di nr. 1 batteria per defibrillatore DEFIBTECH LIFLINE da assegnare al gestore dell'impianto di tamburello di San Pietro in Cariano una spesa pari a € 365,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 00,00 non soggetti a ribasso oltre Iva 22% per complessivi € 445,30;

Avuto presente che la spesa pari ad € 365,00 (compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 non soggetti a ribasso) oltre Iva 22% non richiede l'affidamento della fornitura mediante l'utilizzo di strumenti telematici di negoziazione come da normativa suesposta;

Evidenziato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro e precisamente per il caso de quo la ricerca di un diverso operatore economico comporterebbe un allungamento dei tempi di affidamento ed un aggravio delle incombenze in capo al settore, che andrebbero a limitare, se non ad azzerare, l'eventuale risparmio derivante dall'ampliamento della platea degli offerenti considerato anche che l'operatore individuato ha comunque operato negli anni precedenti in modo più che soddisfacente;

Verificato che l'operatore economico ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL risulta regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A. di Brescia numero REA BS-554564;

Richiamato l'art. 17 del D.Lgs. 36/2023 prevede che in prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte ed in particolare in caso di affidamento diretto, l'atto di cui al comma 1 individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;



Ritenuto, in particolare, in base al succitato art. 17 e all'art 192 del TUEL di individuare i seguenti elementi essenziali dell'affidamento:

- oggetto dell'affidamento: *FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE*;
- importo affidamento: € 445,30 compresi oneri per la sicurezza pari a € 0,00 non soggetti a ribasso e costo della manodopera compresa Iva 22%;
- modalità di affidamento: *affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 36/2023*;
- modalità di scelta del contraente: FORNITORE DI FIDUCIA;
- Responsabile Unico del Progetto: viene individuato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 nel Responsabile dell'Area Tecnica Arch. Andrea Marzuoli;
- stipula del contratto: *ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014*;

Precisato che :

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, non si richiede la garanzia definitiva per la fornitura in parola in considerazione dell'esiguo importo dell'affidamento e del fatto che trattasi di operatore economico con provata esperienza presente da anni sul mercato e quindi non vi è il rischio che il soggetto affidatario non adempia alle prestazioni richieste ed agli obblighi concordati con il contratto;
- l'allegato I.4 del D.Lgs. 36/2023, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, prevede che il valore dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A di cui al medesimo allegato, che per contratti di importo inferiore a € 40.000,00 è pari a 0;
- ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del D.Lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea

Evidenziato che:

- l'art. 52 del D.Lgs. 36/2023 dispone che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 22.11.2023, immediatamente eseguibile, sono state dettate, nelle more di approvazione di un'apposita disciplina regolamentare, le necessarie disposizioni operative per trovare immediata e concreta applicazione alla normativa succitata, stabilendo nello specifico che ai fini dell'adozione della determinazione di affidamento, il Responsabile d'Area competente verificherà preventivamente il possesso del requisito della regolarità contributiva, mediante l'acquisizione del DURC, e del requisito dell'assenza di false dichiarazioni di cui ai commi 5, lett. e), f) dell'art. 94 D. Lgs 36/2023, mediante l'acquisizione del certificato del Casellario informatico di ANAC; successivamente il Responsabile dell'Area Legale procederà alla verifica, ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, delle dichiarazioni fornite, previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti disposti nel semestre precedente;
- quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla



medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Considerato che trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al prot. n. 35445 del 11/12/2023, il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e il Responsabile dell'Area Tecnica ha provveduto ad attivare le procedure per la verifica di quanto dichiarato e precisamente:

- verifica annotazione riservate al casellario Anac: OTTENUTO REGOLARE;
- richiesta documento unico regolarità contributiva (DURC): OTTENUTO REGOLARE;

Dato atto che non sono stati richiesti all'operatore economico ulteriori requisiti di natura speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023;

Evidenziato che l'operatore economico con la nota di cui sopra, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, ha dichiarato e confermato di applicare ai propri dipendenti il CCNL COMMERCIO;

Preso atto che il codice identificativo di gara CIG attribuito all'affidamento in oggetto è identificato con la sequenza alfanumerica Z5B3DB144E;

Tenuto conto che l'appaltatore, si è impegnato ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'affidamento, come da dichiarazione presentata al protocollo comunale in data 11/12/2023 n. 35445;

Dato atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 9 bis L. 136/2010);

Preso atto che il codice univoco dell'ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: VF0YHF;

Precisato che per l'affidamento in oggetto non è stato richiesto il CUP, in quanto non sussiste un progetto di investimento, così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;

Richiamati il D.Lgs. 33/2013 e il D.Lgs. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

Atteso che il RUP, Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è l'arch. Andrea MARZUOLI, Responsabile dell'Area Tecnica;

Dato atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 35504 del 11/12/2023;

Atteso che sulla presente determinazione il responsabile del servizio interessato esprime, con la sottoscrizione della medesima, parere favorevole in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000;

Dato atto che la presente verrà sottoposta al Responsabile dell'Area Finanziaria, ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Visti l'art. 2, comma 3 e l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 62/2013, "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165", nonché il "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;

Visto il Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;

Visto il D.Lgs.n. 267/2000;

Visti il D.Lgs. n. 118/2011 e D.Lgs. 10/08/2014 n. 126;

Visto il D.Lgs. 36/2023 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Viste:

- la deliberazione di C.C. n. 57 del 21/12/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "DUP E BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2023/2025. APPROVAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 151 E 162 DEL D.LGS. N. 267/2000";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 in data 11/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL PEG PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2023/2025";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 6 in data 25/01/2023, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione sistema di misurazione e valutazione delle performance";
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 26/04/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si è provveduto alla variazione n. 1 al bilancio di previsione finanziario 2023/2025 adottata ai sensi dell'art. 175 c. 2 del D. Lgs. n. 267/2000 e al D.U.P. 2023/2025;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al cap. 10430 ad oggetto: "SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (DA FINANZIARE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E CAP 40060)" del bilancio di previsione 2023/2025, esercizio 2023 sufficientemente capiente;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

1. che le premesse sono qui riportate e fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare all'operatore ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL p.Iva/cod.fisc. 03686850987 con sede legale in 25027 Quinzano D'Oglio (BS) Via G. Marconi n. 34, la fornitura di nr. 1 batteria per defibrillatore DEFIBTECH LIFELINE da assegnare al nuovo gestore dell'impianto di tamburello di San Pietro in Cariano per una spesa pari a € 365,00 compresi oneri per la sicurezza pari a € 00,00 non soggetti a ribasso compresa manodopera oltre Iva 22% per complessivi € 445,30;



COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

3. di dare atto che non trova applicazione l'art. 41 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 in quanto trattasi di fornitura senza posa in opera
4. di dare atto che l'operatore economico ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023, con nota in data 11/12/2023 prot. n. 35544, ha dichiarato di applicare il C.C.N.L.: COMMERCIO;
5. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi definitivo, e solo qualora, in conseguenza delle verifiche non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione Appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del conseguente provvedimento;
6. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, le somme di seguito indicate:

Capitolo	10430	Descrizione	SPESA ACQUISTO MATERIALI PER MANUTENZIONE STRADE COMUNALI (FIN CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E CAP 40060)		
SIOPE		CIG	Z5B3DB144E	CUP	NO
Creditore	ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL				
Causale	FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE				
Modalità finan.	ONERI DI URBANIZZAZIONE				
Impegno pren.		Importo	445,30	Scadenza	30 gg. fine mese

7. di imputare la spesa complessiva di € 445,30 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Esercizio	Capitolo	Importo
2023	10430	445,30

8. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del decreto legge n. 78/2009 (conv. in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Descrizione	Scadenza pagamento	Importo
Saldo FORNITURA	31/12/2023	445,30

9. di precisare che il codice CIG sarà indicato dall'operatore economico ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL nella fatturazione riferita all'affidamento in oggetto e che lo stesso, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, sarà riportato nei relativi atti di liquidazione e mandati di pagamento emessi dalla scrivente amministrazione;
10. di liquidare all'operatore economico ITALIAN MEDICAL SYSTEM SRL l'importo di cui sopra a seguito di presentazione di idoneo documento contabile;
11. di aver reso edotto l'operatore economico affidatario delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore inseriti nel "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di San Pietro in Cariano" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 07.09.2016;
12. di aver reso edotto l'operatore economico affidatario del contenuto del Protocollo di Legalità dell'Ente locale, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 16/03/2016;



13. di disporre ai fini della trasparenza che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e del D.Lgs. 36/2023
14. di disporre a norma dell'art. 50 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento;
15. di dare atto che i pagamenti saranno nell'osservanza dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari e che il codice univoco per la fatturazione elettronica del Comune di San Pietro in Cariano – dell'Area Tecnica è: VF0YHF;
16. di attestare che non è stato richiesto il CUP in quanto non sussiste un progetto di investimento così come inteso dall'art. 11 della legge 3/2003;
17. di dare atto che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6bis della Legge 241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. 36/2023, in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, come risulta da apposita dichiarazione prot. n. 35504 del 11/12/2023;
18. di sottoporre il presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria ai fini dell'acquisizione del parere in ordine alla regolarità contabile, come previsto dal D. Lgs. n. 267/2000;
19. di dare altresì atto, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, possa proporre:
 - ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro e non oltre 120 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.



Determinazione n. 751 R.G. del 14-12-2023

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE

Preliminare di determinazione n. 272 del 12-12-2023 - AREA TECNICA

Responsabile del Procedimento: Recchia Alessandra

Composizione del documento:

- ✓ Atto dispositivo principale
- ✓ Visto di copertura finanziaria
- ✓ Eventuali allegati indicati nel testo

**IL RESPONSABILE DI AREA
AREA TECNICA**

Marzoli Arch. Andrea

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa





COMUNE DI SAN PIETRO IN CARIANO

Provincia di Verona

Ufficio: **AREA TECNICA**
N. Interno: **273** del **14-12-2023**

DETERMINAZIONE N. 751 R.G. DEL 14-12-2023

AREA TECNICA

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE

CIG: Z5B3DB144E

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Con Parere: **Favorevole*** in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 153, comma 5 e art. 147bis, T.U.E.L. D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che il presente documento è divenuto esecutivo in data **15-12-2023**.

**per la motivazione indicata con nota:*

Impegno N. 588 del 15-12-2023 a Competenza CIG Z5B3DB144E		
Missione Programma 5° livello 01.05-1.03.01.02.999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.		
Capitolo 10430 Articolo SPESE DI MANUTENZIONE PATRIMONIO DISPONIBILE (DA FINANZIARE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE E CAP 40060)		
Causale	AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE	
Importo	2023	€. 445,30
Beneficiario	122360 ITALIAN MEDICAL SYSTEM	



DETERMINAZIONE N. 751 R.G. DEL 14-12-2023

Oggetto: AFFIDAMENTO FORNITURA BATTERIA PER DEFIBRILLATORE

IL RESPONSABILE FINANZIARIO
Marastoni Dr.ssa Nadia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti
del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i.e norme collegate;
Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

